

# TuttoImpresa



TI 906

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

**Gruppo Aviva**





# NOTA INFORMATIVA

## Premessa

*La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere alcune caratteristiche del contratto di assicurazione fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dell'assicurazione prescelta.*

*In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni e quelle impartite dall'ISVAP in tema di informativa al Contraente.*

## 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

**Aviva Italia S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 09/10/1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990.

**Aviva Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 05/03/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992.

Il contratto sarà concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano.

## 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### 2.1 Legislazione applicabile

In base all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

### 2.2 Reclami in merito al contratto

Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società **Servizio Reclami, con sede in Milano - Viale Abruzzi, 94 - numero di fax 02.2775.245 indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami, dovranno essere inviati all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata applicata. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione di responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### 2.3. Termini di prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

\* \* \*



Do It 100%

Opuscolo stampato su carta riciclata al 100%



## INDICE

Pagina

<input type="checkbox"/>	DEFINIZIONI	3
<input type="checkbox"/>	GLOSSARIO GIURIDICO	7
<input type="checkbox"/>	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
<b>A</b>	<b>INCENDIO</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	11
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI SPECIALI	14
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI PARTICOLARI	15
<b>B</b>	<b>INDENNITÀ AGGIUNTIVA</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	15
<b>C</b>	<b>FURTO</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	16
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI SPECIALI	18
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI PARTICOLARI	18
<b>D</b>	<b>CRISTALLI</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	19
<b>E</b>	<b>GUASTI MACCHINE</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	20
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI SPECIALI	21
<b>F</b>	<b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	22
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI SPECIALI	25
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI PARTICOLARI	26
<b>G</b>	<b>ASSISTENZA</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	29
<b>H</b>	<b>TUTELA LEGALE</b>	
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI GENERALI	31
<input type="checkbox"/>	AMBITO DELLE PRESTAZIONI	31
<input type="checkbox"/>	CONDIZIONI PARTICOLARI	32
<input type="checkbox"/>	DISPOSIZIONI GENERALI	33
<input type="checkbox"/>	NORME IN CASO DI SINISTRO (non riguardanti i Settori Responsabilità Civile e Tutela Legale)	34
<input type="checkbox"/>	NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE	37
<input type="checkbox"/>	NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	38
<input type="checkbox"/>	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196	39

## □ DEFINIZIONI

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### ■ ADDETTO

Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari - esclusi i subappaltatori - che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nello svolgimento dell'attività assicurata dichiarata in polizza.

### ■ ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### ■ ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

### ■ CASSAFORTE

Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:

#### **murata**

purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete; oppure

#### **non murata o armadio corazzato**

il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

### ■ CONTENUTO

Il complesso di beni mobili riposti nel fabbricato dell'Azienda, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l'attività dichiarata e distinto nelle seguenti voci:

- **macchinari e attrezzature:** macchinari e attrezzature, sia industriali che d'ufficio, anche nelle eventuali dipendenze, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, altri impianti pertinenti l'Azienda e non indicati nella definizione di "Fabbricato", scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, mezzi di traino, sollevamento e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), serbatoi metallici e tubazioni, modelli, stampi, clichés e tutto quanto inerente e pertinente l'attività dichiarata;
- **arredamento:** mobilio e arredamento in genere dell'Azienda, delle eventuali dipendenze, dell'ufficio e dell'abitazione dell'Assicurato, se comunicante con i locali dell'Azienda, cancelleria, registri, documenti anche d'archivio, disegni, stampati, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura non rientranti nella definizione di "Fabbricato", tappeti, oggetti d'arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne;
- **merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.  
È tollerata la presenza di:
  - esplosivi entro il limite di Kg 1;
  - merci speciali entro il limite di kg. 150;
  - infiammabili entro il limite di kg. 400;
  - merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita contenuto di cui ai Settori A) Incendio e C) Furto;
  - merci speciali: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- **macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche:** sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computer e relative unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti d'allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché bilance, fatturatici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione nonché ogni altra apparecchiatura inerente l'attività esercitata esclusi i telefoni cellulari;
- **denaro e valori:** denaro, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto,

fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotorviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato, entro i limiti contrattuali previsti, esclusi preziosi;

- **oggetti ed effetti personali:** oggetti ed effetti di uso personale dell'Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti, esclusi oggetti preziosi, valori, oggetti d'arte e veicoli a motore;
- **cose di terzi:** cose di proprietà di terzi, inerenti l'attività esercitata, delle quali l'Assicurato deve rispondere, veicoli a motore, effetti personali dei clienti, esclusi preziosi e valori, entro i limiti contrattuali previsti.

## ■ CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone.

## ■ COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## ■ DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

## ■ DANNO BIOLOGICO (Danno alla salute)

Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile d'accertamento medico legale.

## ■ ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

## ■ ESPLOSIONE

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

## ■ FABBRICATO

Il complesso dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata e uffici per la gestione amministrativa, aventi l'ubicazione indicata in polizza, compresa l'eventuale abitazione civile se comunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti elettrici, telefonici, videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio, inclusi moquette, tappezzerie, parquet, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico, recinzioni fisse, cancelli e cancellate, le relative pertinenze (quali cantine, box, centrale termica e simili) anche se in corpo separato.

Qualora si assicuri la porzione di un immobile, s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

## ■ FRANCHIGIA

È la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro è dedotta dall'indennizzo.

## ■ FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

## ■ IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

## ■ INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori d'appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

## ■ INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## ■ INFIAMMABILI

Le sostanze ed i prodotti non classificabili come "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;

- liquidi e solidi con punto d'infiammabilità inferiore a 55°C;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto d'infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977.

## ■ LASTRE

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature; specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata; iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno sia all'esterno del fabbricato.

## ■ MACCHINE MORDENTI

Sono le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 Kw.

## ■ MASSIMALE UNICO

Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza; anche nel caso di evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT, RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

## ■ MATERIALE INCOMBUSTIBILE

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## ■ OGGETTI D'ARTE

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

## ■ PARTI

Il Contraente e la Società.

## ■ POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

## ■ PORTAVALORI

La persona incaricata del trasporto dei "valori".

## ■ PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

## ■ PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o oggetti montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

## ■ PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

## ■ RAPINA

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.

## ■ RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società a terzi in caso di sinistro.

## ■ RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.

## ■ SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

## ■ SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

## ■ SCOPERTO

La percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

## ■ SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

## ■ SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

## ■ SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## ■ SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

## ■ SOCIETÀ

Aviva Italia S.p.A., o Aviva Assicurazioni S.p.A., secondo quanto indicato nella scheda di polizza.

## ■ SUPPORTI DATI

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

## ■ TERRITORIO ITALIANO

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

## ■ TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

## ■ VALORE INTERO

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

## ■ VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto - escluse le merci - il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.
- per le "Cose particolari" il costo necessario per la loro integrale ricostruzione.

## ■ VALORE COMMERCIALE

Il costo per il rimpiazzo degli enti assicurati con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d'uso, di qualità e di funzionalità.

## ■ VETRO ANTISFONDAMENTO

Lastra costituita da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per l'intera superficie, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## ■ VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALE

Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm. oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.



## GLOSSARIO GIURIDICO

### ■ ARBITRATO

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

### ■ ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

E' l'attività che è svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

### ■ ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più sono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

### ■ CONTRAVVENZIONE

E' reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

### ■ DANNO EXTRACONTRATTUALE

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito alla propria abitazione o quello subito dal derubato, dal truffato, ecc.). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

### ■ DELITTO

E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se è commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se è commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

### ■ DIRITTO CIVILE

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

### ■ DIRITTO PENALE

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde è generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

### ■ FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge Civile, penale se in violazione di norme Penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

### ■ INSORGENZA (DEL SINISTRO)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nel Settore Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione.

Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

#### ■ LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

#### ■ OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

#### ■ ONERI FISCALI (A CARICO DELL'ASSICURATO)

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

#### ■ PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

#### ■ REATO

Violazione della Legge Penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

#### ■ SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati Istituti Pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è comminata dall'Autorità Giudiziaria.

#### ■ SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

#### ■ SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

#### ■ SPESE PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

#### ■ TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

#### ■ VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

## ☐ NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 C.C.

### Art. 3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio, non noti o accettati, dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 - Trasloco degli enti assicurati

Qualora l'attività sia trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo sia in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, sempre che la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano. Nel caso di assicurazione a primo rischio assoluto il massimo risarcimento per ogni ubicazione s' intende stabilito nel 50% della somma assicurata.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 5 - aggravamento del rischio -.

### Art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione è indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a «primo rischio», si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

### Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora trattasi di polizza stipulata a premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un anno e così successivamente; pertanto la Società provvederà all'emissione di una quietanza - salvo che sia diversamente indicato - il cui importo sarà conteggiato riportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.

### Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 12 - Garanzia Assistenza**

Premesso che la Società presta la garanzia di Assistenza in collaborazione con Global Assistance, la Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner e Centrale Operativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.

### **Art. 13 - Tutela Legale**

Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.

### **Art. 14 - Adeguamento automatico**

Le somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate, massimali e premio.

**Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo le Parti possono rinunciare all'adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, per mezzo di lettera raccomandata.**

Nel caso di rinuncia all'adeguamento automatico le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento:

- le franchigie, gli scoperti, i minimi e i massimi risarcimenti;
- le polizze a premio unico anticipato;
- tutte le prestazioni della Sezione Assistenza.

### **Art. 15 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza)**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

**Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1) **incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora;**
- 2) **fulmine;**
- 3) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 4) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatasi da incendio di enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, d'impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini del presente Settore che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- 5) **guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 6) **azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici**, da qualunque causa provocati, che si manifestassero nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, **sino ad un importo massimo, a primo rischio assoluto, di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 3.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;**
- 7) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 8) **urto di veicoli stradali o natanti** non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 9) **atti vandalici e dolosi**, avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% (procento) della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% (procento) dell'indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per ogni sinistro; limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% (procento) dell'indennizzo con il minimo di € 250,00;**
- 10) **eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza degli eventi sopra indicati, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

**Sono compresi i danni:**

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, **sino ad un importo massimo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 3% (procento) della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto;**
- **da gelo** che provochi la rottura d'impianti e tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato, **sino ad un importo massimo indennizzabile, per sinistro e per anno assicurativo, di € 3.000,00;**
- **a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati**, sino ad un massimo risarcimento di **€ 10.000,00**, per sinistro e per anno assicurativo, causati dai predetti eventi atmosferici **con esclusione del sovraccarico neve e dei danni al relativo contenuto;**
- **a manufatti in materia plastica e/o laste di fibro-cemento**, sino ad un importo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al **3% (procento)** della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di **€ 10.000,00**, causati dalla grandine.

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% (procento) della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% (procento) dell'indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per ogni sinistro;**

- 11) **infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 10) eventi atmosferici:**
  - attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture;
  - a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile per sinistro e per anno assicurativo è pari al 30% (procento) della somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo assoluto di € 30.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;**
- 12) **acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
  - **rottura e/o guasto di impianti idrici**, igienici, tecnici e di condizionamento al servizio del fabbricato pertinente l'Azienda assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. **L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00;**
  - **occlusione delle condutture di impianti idrici**, igienici e tecnici, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l'Azienda assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. **L'indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di € 30.000,00** previa applicazione di una franchigia di **€ 250,00 per ogni sinistro.**

**Sono, inoltre, comprese:**

- **le spese sostenute** per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
- **le spese sostenute** per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso accertata dall'Azienda erogatrice e comportante da parte della stessa il blocco dell'erogazione del servizio.

**Sono comunque escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia. Resta inteso che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ciascun anno assicurativo importo superiore al 3% (procento) della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite di € 5.000,00 per anno assicurativo. Con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;**

- 13) **le spese di rimpiazzo del combustibile** (nafta-gasolio-kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, **sino ad un massimo indennizzo, a primo rischio assoluto, di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
- 14) **incendio del contenuto** quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, **sino ad un importo massimo pari al 10% (procento) della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000,00;**
- 15) **incendio del contenuto** verificatosi **durante la partecipazione a** esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, **sino ad un importo massimo pari al 10% (procento) della somma assicurata alla partita contenuto, con il limite di € 10.000,00;**
- 16) **incendio di merci trasportate inerenti l'attività** dichiarata, **su automezzi di proprietà dell'Assicurato** guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% (procento) della somma assicurata per le merci, con il limite di € 6.000,00.**
- 17) **guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi**, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari a **€ 1.000,00**. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore C) Furto.

**La Società risarcisce, inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:**

- 18) **gli onorari a periti**, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione, **sino ad un importo massimo pari al 10% (procento) dell'indennizzo, con il limite di € 11.000,00 per anno assicurativo;**
- 19) **le spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci **sino ad un importo massimo pari al 10% (procento) dell'indennizzo;**
- 20) il **mancato godimento dei locali** occupati dall'Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
- 21) la **perdita delle pigioni** dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l'importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro, **con il limite di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;**
- 22) i **costi di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, **purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato, sino ad un importo massimo del 5% (procento) della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 8.000,00.**

#### **Art. 1.2 - Limiti di indennizzo**

**Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:**

- a) **20%** con il massimo di **€ 6.000,00** per il denaro;
- b) **€ 15.000,00** per singolo oggetto relativamente a tappeti, oggetti d'arte, valori, argenteria, non costituenti merce dell'attività dichiarata. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- c) **15%** con il massimo di **€ 15.000,00** relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività assicurativa;
- d) **20%** con il massimo di **€ 10.000,00** per preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'Azienda e non costituenti merce dell'attività dichiarata;
- e) **20%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
- f) **30%** per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze, purché nell'ubicazione indicata in polizza.

#### **Art. 1.3 - Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, nel limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. **8.6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale.**

#### Art. 1.4 - Mercì in refrigerazione

La Società indennizza, nel limite della partita assicurata in polizza a tale titolo, i danni causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti a:

- eventi previsti in polizza;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

**Per danni non conseguenti a incendio, implosione, esplosione o scoppio - verificatisi nei locali assicurati - la garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% (procento) dell'indennizzo, con il minimo di € 200,00 per sinistro.**

**La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.**

#### Art. 1.5 - Ricorso Terzi

La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza.

L'assicurazione comprende **i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale indicato in polizza e sino alla concorrenza del 15% (procento) dello stesso.**

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

#### Art. 1.6 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- c) determinati da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) relativamente alla garanzia prevista dall'art. 1.1 al punto 2) - Fulmine -, i danni a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto previsto all'art. 1.1 - punto 6)-azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici;
- e) a macchinari o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- f) da fenomeno elettrico derivante da:
  - usura o carenza di manutenzione;
  - montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché i danni verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo;
  - difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- g) relativamente alla garanzia prevista dall'art. 1.1 al punto 9) - Atti vandalici e dolosi:
  - di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
  - verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezioni, d'invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
  - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
  - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
  - di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
  - da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
  - di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
  - da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo di qualsiasi natura;
  - di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo;
- h) relativamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 10) - Eventi atmosferici - :
  - a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture presso-statiche, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino - ;
  - ad enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;
  - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;

- subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - da formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua anche piovana, mareggiate e penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
  - da bagnamento all'interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
  - arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro.
- i) da bagnamento di merci la cui base d'impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- l) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
- m) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o d'uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.1 ai punti 20) mancato godimento dei locali - 21) perdita delle pigioni e 22) costi di urbanizzazione;
- n) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- o) relativamente al punto 12) acqua condotta: le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;
- p) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi prevista dall'art. 1.5:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
  - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.
- Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
  - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle medesime.

## □ CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO

(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)

### 1) Vincolo

**Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato, in mancanza d'altro testo dattiloscritto, vale quello sotto riportato.**

La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di esso, a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto richiamato in polizza.

Pertanto, la Società si obbliga a:

1. riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
2. conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
3. **non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;**
4. **pagare direttamente all'Istituto l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;**
5. notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all'Ufficio postale;
6. **non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto ed a notificare all'Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell'assicurazione.**

### 2) Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 del C. C., sono indennizzabili anche i danni determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

### 3) Buona fede

A parziale deroga dell'art. 1 delle "Norme", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.



#### 4) Guasti Macchine

Se dal contratto risulta attivato il Settore E) Guasti Macchine la garanzia di cui all'art.1.1 - punto 6) - azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici - del presente Settore non è operante.

#### 5) Beni in leasing

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non sono considerati ai fini della determinazione del valore del contenuto assicurato.

#### 6) Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

#### 7) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al presente Settore, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni. Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05% (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

## □ CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

#### A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici

Le garanzie previste dall'art. 1.1- Oggetto dell'assicurazione - ai punti 9) atti vandalici e dolosi e 10) eventi atmosferici - sono escluse dalla presente assicurazione.

#### B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Tutte le garanzie previste dall'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione, di cui al presente Settore sono prestate con applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per sinistro.

Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di suddetta franchigia; **tuttavia la stessa non sarà dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste, dalle singole garanzie, risultassero superiori a € 2.000,00**

#### C) Garanzia limitata per il fabbricato

La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione - ai punti: 1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora - 2) fulmine - 3) caduta aeromobili - 4) fumo, gas, vapori - 5) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.

#### D) Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione - punto 19) spese di demolizione e sgombero - la Società indennizza, per le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, un importo aggiuntivo massimo, a primo rischio assoluto, di € 50.000,00 per sinistro.

## B CONDIZIONI GENERALI INDENNITÀ AGGIUNTIVA

#### Art. 1.7 - Indennità aggiuntiva

La Società si obbliga ad indennizzare nel limite della partita assicurata in polizza i danni da interruzione di attività in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini del Settore A) incendio.

**Tali danni saranno riconosciuti a titolo d'indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 20%** (procento) di quello liquidato per le partite: fabbricato, rischio locativo, contenuto e merci in refrigerazione indipendentemente dal verificarsi o no dell'interruzione dell'attività.

**Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, **per ogni anno assicurativo e nel limite della somma assicurata in polizza per il contenuto**, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nell'ubicazione indicata in polizza o nelle relative dipendenze, in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1) con **violazione delle difese esterne** mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura **purché gli stessi abbiano caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 2.4 - Mezzi di chiusura** - del presente Settore, oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2) **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- 3) **con uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro.

**L'assicurazione vale sino alle ore 24 del giorno successivo alla denuncia.**

In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle, eventualmente necessarie, per la riprogrammazione dell'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, **sino ad un importo massimo di € 500,00 per anno assicurativo**;

- 4) **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 5) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;

nonché i furti commessi:

- 6) **attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili** con rottura del vetro retrostante;
- 7) **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- 8) **durante l'orario di apertura al pubblico** e presenza di addetti all'esercizio dell'attività assicurata, con rottura delle vetrine;

**La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:**

- 9) **furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% (procento) della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.500,00 per il denaro**;
- 10) furto commesso utilizzando, per l'asportazione del contenuto assicurato, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato. **In tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% (procento) dell'indennizzo, restando il 15% (procento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso**;
- 11) **furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate** inerenti l'attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% (procento) della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro**;
- 12) **furto e/o rapina di merci**, attrezzatura e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, **sino ad un importo massimo pari al 10% (procento) della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
- 13) **furto e/o rapina di merci durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati** nel territorio Italiano, **purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 2.4 - Mezzi di chiusura** - del presente Settore. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% (procento) della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
- 14) **rapina** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 15) **furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri** - ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e d'allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al loro contenuto in genere - in occasione di furto o tentativo di furto o rapina.

**Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% (procento) della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.**

## Art. 2.2 - Portavalori

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- scippo e/o rapina;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori; purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell'attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'esercizio dell'attività assicurata.

Le garanzie sono prestate a condizione che:

- dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano d'età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;
- gli eventi previsti dalla presente clausola avvengano durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e in ogni caso nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.

**In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% (procento) dell'indennizzo, restando il 10% (procento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

## Art. 2.3 - Limiti d'indennizzo

**Della somma assicurata alla partita Contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:**

- a) del **20%** con il massimo di **€ 3.000,00** per denaro e valori ovunque riposti. **Tale limite d'indennizzo s'intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 12.000,00** nel caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato a condizione che gli stessi siano asportati oppure violati:
- mediante rottura e/o scasso;
  - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
  - in occasione di rapina anche se iniziata all'esterno dei locali.

Per titoli assoggettabili a procedura d'ammortamento l'assicurazione copre le relative spese, fino ai limiti suddetti;

- b) di **€ 12.000,00** per singolo oggetto per: tappeti, oggetti d'arte e servizi d'argenteria non costituenti merci dell'attività dichiarata;
- c) del **10%** con il massimo di **€ 1.500,00** per oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata;
- d) del **10%** con il massimo di **€ 3.000,00** per preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'Azienda e non costituenti merce dell'attività dichiarata;
- e) del **10%** per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;
- f) del **20%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

## Art. 2.4 - Operatività dell'assicurazione - Mezzi di chiusura di tipo B -

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

**In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% (procento) dell'indennizzo, restando il 20% (procento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso;** tuttavia, lo scoperto non sarà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

**Salvo quanto previsto dall'art. 2.1- Oggetto dell'assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:**

- per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
- il furto, sia commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

## Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi d'uso comune;
- b) verificatisi in occasione d'incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in occasione d'eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,

- alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
  - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
- e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del decimo giorno;
- f) indiretti, quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o d'altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

#### Art. 2.6 - Delimitazione degli scoperti.

In caso d'applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:

- nella misura massima del **30%** qualora **non** risulti richiamata in polizza la **condizione particolare F)** Impianto d'allarme a norme I.M.Q.;
- nella misura massima del **40%** qualora **risulti** richiamata in polizza la **condizione particolare F)** di cui sopra.

## □ CONDIZIONI SPECIALI FURTO

(che integrano le Condizioni Generali del Settore Furto)

### 1) Rischi speciali

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici d'attività: **AL14** - Olio d'oliva - **CH07** - Laboratori chimico-farmaceutici - **ME02** - Apparecchiature e componenti elettronici - **ME03** - Argenteria - **ME09** - Elettrodomestici compresi audiovisivi - **PE01** - Articoli in pelle, calzature - **TE01** - Abiti e confezioni in genere - **TE08** - Maglierie - **VA03** - Elettrauto, officine auto - **la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo sotto deduzione di una franchigia assoluta pari al 10% (percento) della somma assicurata, relativa alle singole garanzie, con il massimo di € 2.500,00.**

Se in polizza risulta richiamata la Condizione Particolare **H)** Franchigia a carico dell'Assicurato, tale franchigia, sarà applicata in aggiunta a quella prevista dalla presente Condizione Speciale.

### 2) Beni in leasing

Sono esclusi dall'assicurazione - salvo diversa pattuizione - i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non sono considerati ai fini della determinazione del valore del contenuto assicurato.

### 3) Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, **purchè non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

## □ CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

### E) Mezzi di chiusura di tipo A

Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal presente Settore, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera d'acciaio con spessore minimo di 1 mm. (senza rivestimento), senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno. Le chiusure possono essere anche in

vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;

- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm<sup>2</sup>.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 70% (procento) dell'indennizzo, restando il 30% (procento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

**Salvo quanto previsto dall'art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora:**

- per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati;
- il furto, risulti commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

#### **F) Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.**

Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal presente Settore, che:

- i locali contenenti le cose assicurate sono interamente protetti da impianto d'allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto d'allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto d'allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 70% (procento) dell'indennizzo, restando il 30% (procento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

#### **G) Impianto d'allarme generico**

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal presente Settore, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti interamente da impianto automatico d'allarme.

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

**Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto d'allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà l'80% (procento) dell'indennizzo, restando il 20% (procento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

#### **H) Franchigia a carico dell'Assicurato**

Relativamente a tutte le garanzie previste dall'**Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione** - di cui al presente Settore -, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una **franchigia fissa di € 1.500,00 per sinistro**.

#### **J) Abrogazione scoperto previsto dalla Condizione Speciale 1) Furto**

Lo scoperto previsto dalla **Condizione Speciale 1)**, per le categorie di rischio in essa indicate, deve intendersi abrogato.

## **D CONDIZIONI GENERALI CRISTALLI**

### **Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

**La Società si obbliga ad indennizzare per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza**, i danni materiali e diretti di rottura delle lastre avvenuta in occasione di:

- causa accidentale;
- fatto involontario dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
- fatto di terzi;
- furto e tentato furto;
- atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, compresi gli atti dolosi delle persone di cui il Contraente debba rispondere ai sensi di legge;
- eventi atmosferici compresa la grandine.

Sono, inoltre, indennizzabili i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre sino ad un importo massimo pari al **20%** (procento) di quello liquidabile ai termini della presente sezione.

### **Art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni**

**L'assicurazione non copre i danni:**

- a) **determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o**

dei soci a responsabilità illimitata;

- b) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e mancanza di manutenzione;
- e) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni od operazioni di trasloco. Lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione dei locali ove si svolge l'attività esercitata.

Inoltre le rigature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

## E CONDIZIONI GENERALI GUASTI MACCHINE

### Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della somma indicata in polizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici nonché alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, posti nell'ubicazione indicata in polizza, comprese le cose mobili di proprietà di terzi, gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, videogiochi, home computers, contenuti nell'abitazione dell'Assicurato comunicante con l'azienda, derivanti da:

- errata manovra, negligenza, imperizia;
- mancato o difettoso funzionamento d'apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell'aria, d'automatismi di regolazione e di segnalazione;
- errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto e risulti scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
- correnti scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmini.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (procento) con il minimo di € 200,00 per ogni sinistro salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- a) **a conduttori esterni** collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e d'esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione, sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni;
- b) **pannelli solari** anche fotovoltaici.

Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.

La Società indennizza inoltre:

- c) **gli onorari a periti**, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione **sino ad un importo massimo pari al 10%** (procento) dell'indennizzo, con il limite di **€ 3.000,00 per anno assicurativo**;
- d) **le spese per demolire**, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e di ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche **sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo**.

### Art. 4.2 - Aumento dell'indennizzo

La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% (procento) di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall'art. 4.1- Oggetto dell'assicurazione - per il danno materiale e diretto per:

- a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:
  - la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
  - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00;

- b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:
  - spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente Settore;

- le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l'uso di apparecchiatura sostitutiva, applicazione di altri metodi di lavoro e per l'utilizzo di servizi effettuati da terzi, al fine di proseguire l'attività interrotta a causa del mancato funzionamento, totale o parziale, delle apparecchiature o degli impianti;
- spese per le ore straordinarie di lavoro connesse alla riparazione o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate;
- spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
- spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

**La garanzia è prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.**

#### **Art. 4.3 - Esclusioni e delimitazioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;**
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi, trasporti o trasferimenti fuori dall'azienda e le relative operazioni di carico e scarico;**
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi;**
- ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, telefoni cellulari, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;**
- assicurati o assicurabili con altri settori della presente polizza salvo quanto previsto dall'art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione - al 5° punto: correnti scariche ed altri fenomeni elettrici;**
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi;**
- a veicoli a motore in genere;**
- indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art. 4.2 - Aumento dell'indennizzo - lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:

- ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);**
- cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;**
- perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.**

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, sono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 4.2 - Aumento dell'indennizzo - lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
- eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;**
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate**

## **□ CONDIZIONI SPECIALI GUASTI MACCHINE**

**(che integrano le Condizioni Generali del Settore Guasti Macchine)**

### **1) Colpa grave**

A deroga dell'art. 1900 del C. C., sono indennizzabili anche i danni determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

### **2) Beni in leasing**

Sono esclusi dall'assicurazione - salvo diversa pattuizione - i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non sono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

**Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione****1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

**2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)**

La Società, entro il limite R.C.O. per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente **non inferiore al 6%** calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.

**La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell'Assicurato, purché regolarmente iscritti all'INAIL, ma limitatamente:**

- all'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
- alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall'INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall'INAIL stesso.

**L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

**3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge**

La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro - entro il limite R.C.O. per danni a persona indicato in polizza:

- da dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 24 ottobre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice;**
- da persone che stipulano con l'Assicurato un contratto d'opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi, derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 del Codice Penale;
- da persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza prestino la loro opera a favore dell'Assicurato sempre che dall'evento derivi all'Assicurato stesso una responsabilità civile;

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL, o dall'impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.

**Le garanzie di cui ai punti 1) - 2) - 3) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dalla presente sezione.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 84 n. 222.



## Art. 5.2 - Estensioni di garanzia

**La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni cagionati a terzi derivanti:**

- 1) dalla **proprietà e/o conduzione dei fabbricati** - indicati in polizza - nei quali si svolge l'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.

La garanzia comprende i danni:

- da mancata rimozione di **neve e/o ghiaccio**;
  - da **spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne**, purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni, di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua, il risarcimento è corrisposto con applicazione di una **franchigia di € 100,00** per sinistro;
- 2) **da lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
  - 3) **da lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività e comprende altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di tali lavori;
  - 4) dalla **partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; qualora i lavori di allestimento, montaggio e smontaggio siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
  - 5) dalla **proprietà e manutenzione di insegne** in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
  - 6) dall'**uso di apparecchiature elettroniche** in genere poste al servizio del pubblico, **di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande** e/o merci inerenti l'attività;
  - 7) **dall'esercizio di mense e spacci aziendali**, con accesso occasionale di terzi estranei;
  - 8) **dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali**, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
  - 9) **dallo svolgimento del servizio antincendio** interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'Azienda per tale scopo;
  - 10) **dall'organizzazione di visite** guidate all'interno dell'Azienda per dimostrazione di prodotti o cicli produttivi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
  - 11) dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di **biciclette e mezzi di trasporto a mano** sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
  - 12) dal **possesso di cani anche da guardia** compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
  - 13) dall'esistenza di **servizio di vigilanza** affidato a guardianaggio anche armato;
  - 14) dai **danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose** dell'Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento **pari al 10% (procento) del massimale stabilito in polizza per ogni anno assicurativo**;

**l'assicurazione di cui al presente settore si intende inoltre estesa ai danni:**

- 15) diretti e materiali **ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una **franchigia di € 100,00** per ogni mezzo danneggiato;
- 16) diretti e materiali ai **veicoli di terzi** e dei dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'Azienda: dalla garanzia **sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni veicolo**, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato;
- 17) conseguenti ad **operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci**;
- 18) **cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate**, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell'Azienda, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.  
**Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.**  
**In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna.** Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;
- 19) **derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose** che sono oggetto dell'attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. **Tale estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro**;
- 20) **cagionati a terzi da dipendenti** a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.

L'assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti del territorio Italiano**;

- 21) **derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti**, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi del Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994.  
**Restano pertanto esclusi dalla presente garanzia i responsabili esterni per la sicurezza identificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono inoltre escluse dall'assicurazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all'inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione;**
- 22) **derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni** di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree ove è svolta l'attività. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori nell'ambito delle aree private dell'azienda, sono comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l'assicurazione in base alla legge del 24/12/1969 n° 990 e successive modificazioni;
- 23) **da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali**, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.  
**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 250,00, con il limite di risarcimento pari al 15% (procento) del massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo;**
- 24) **a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia** nei locali dell'attività indicata in polizza con un **limite di risarcimento di € 100.000,00** per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto **pari al 10% (procento) del risarcimento con il minimo di € 250,00.**  
Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- 25) **da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato**, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo quanto previsto al punto 16) del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute.
- 26) **da inquinamento, conseguente a rottura accidentale** di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze, di qualsiasi natura, emesse o comunque fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. **La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento di € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto pari al 10% (procento) con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro;**
- 27) **da errato trattamento dei dati personali** da parte dell'Assicurato ai sensi della Legge 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. **La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto pari al 10% (procento) con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro;**

### Art. 5.3 - Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

### Art. 5.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi, vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo, esclusi gli USA e il Canada.

Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, vale in tutto il mondo.

### Art. 5.5 - Variazione addetti

La Società, qualora nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli addetti dichiarati in polizza, rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C. (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti:

- superiore di **una sola unità**, rispetto a quello originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti non sia superiore a 10 unità;
- superiore di **due unità**, rispetto a quello originariamente dichiarato in polizza, qualora il numero degli addetti sia pari o superiore a 11 unità.

Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante il presente Settore, ma senza l'indicazione del numero degli addetti, sarà considerato convenzionalmente un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.

### Art. 5.6 - Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:

- a) **detenzione, impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure**

i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) malattie professionali da qualunque causa determinate;

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d) da furto o rapina;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) da umidità, stillicidio insalubrità dei locali del fabbricato;
- h) da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato;
- i) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 5.2 - Estensioni di garanzia - punti 14), 16), 24) e 25);
- m) alle opere in costruzione, e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- n) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- o) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- p) da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 494/96 salvo quanto previsto dall'art. 5.2 - Estensioni di garanzia - punto 3) lavori di manutenzione straordinaria;
- r) subiti da persone che, ai fini dell'Assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
  - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
  - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
  - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
  - i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

## □ CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE

(che integrano le Condizioni Generali del Settore Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi indicati)

### 1) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

L'assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per natura, volume o peso non possano essere agevolmente rimosse.

**L'assicurazione è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.**

### 2) Danni cagionati da lavanderie e stirerie

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5.6 - Esclusioni - lettere l) e - m) - l'assicurazione è operante per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% (procento) con il minimo di € 200,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 5.000,00.**

### 3) Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto

A parziale deroga dell'art.5.6 - Esclusioni- lettere l) e m) - qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi su indicati la garanzia comprende i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione manuale, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;

- subiti dai veicoli in consegna e custodia, per lavori di manutenzione e riparazione, purché detti danni si verifichino nell'officina o relativa pertinenza.

**Sono esclusi i danni:**

- che siano conseguenza diretta degli interventi di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
- da incendio e furto nonché quelli previsti dalla legge n 990/69 e successive modificazioni;
- alle cose trasportate o rimorchiate;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi.

**Tale garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto pari al 20% (procento) con il minimo di € 250,00.**

**4) Insegne e cartelli pubblicitari - produzione e installazione -**

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate insegne e cartelli.

**5) Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili - pedane mobili**

La garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei suddetti impianti esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per impianti regolarmente collaudati.

**6) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato**

(valida solo se richiamata nella scheda di polizza).

Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato nell'ambito del Settore A) Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni, e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.

**Pertanto l'operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall'art. 5.2 - Estensioni di garanzia - ai punti 1) proprietà e/o conduzione di fabbricati, 2) ordinaria manutenzione, 3) straordinaria manutenzione, 14) incendio di cose di terzi e 23) interruzioni o sospensioni di attività.**

Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile e per il locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, sono considerati terzi tra loro.

Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del C. C., nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

**7) Esercizio con vendita all'ingrosso e per corrispondenza**

**Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all'ingrosso o per corrispondenza l'assicurazione non comprende il rischio dello smercio di cui all'art. 5.2 - Estensioni di garanzia - punto 18) smercio.**

## CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

**K) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai**

A parziale deroga dell'Art. 5.1 - **Oggetto dell'assicurazione** - la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, **pertanto le garanzie previste dall'Art. 5.1- Oggetto dell'assicurazione - ai punti 2) e 3) non sono operanti.**

**L) Franchigia assoluta su danno biologico**

A parziale deroga dell'art. 5.1 - **Oggetto dell'assicurazione - al punto 2 lett. b)**, l'assicurazione riguarda il risarcimento ai sensi del Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 e del D. Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.**

**M) Cessione di lavori in subappalto**

Premesso che l'Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese - regolarmente costituite - lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti all'attività assicurata dichiarata in polizza, **in misura non superiore al 30% di ogni singola opera**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art 5.6 - **Esclusioni - lettera r)**, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per danni cagionati a terzi dai subappaltatori ed i loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi;
- per gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite all'art. 583 del Codice Penale.

#### **N) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'art. 5.6 - **Esclusioni - lettera o) danni a condutture e impianti** - l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. **La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 30.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro.**

#### **O) Danni da cedimento o franamento del terreno**

A parziale deroga dell'art. 5.6 - **Esclusioni - lettera o) - danni a condutture e impianti** - l'assicurazione comprende i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

**Per i danni ai fabbricati**, l'estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di uno **scoperto pari al 10%** (procento) del risarcimento con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.

**Per danni ad altre cose** in genere è applicata una **franchigia di € 250,00** per sinistro.

#### **P) Danni da furto**

A parziale deroga dell'art. 5.6 - **Esclusioni - lettera d) danni da furto** - l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. **La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto del 10%** (procento) **con il minimo di € 250,00.**

#### **Q) R.C. postuma per officine di autoveicoli, carrozzerie ed elettrauto (Legge n.122 del 5 febbraio 1992)**

A parziale deroga dell'art. 5.6- **Esclusioni - lettera n) danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori** - qualora l'assicurazione sia riferita ad Assicurati che effettuano lavori di autoriparazione come previsto dall'art. 1 della Legge n.122 del 5 febbraio 1992, la garanzia comprende i danni causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge. La garanzia è prestata purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge stessa e purché detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque **entro un anno** dall'intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento.

##### **Sono esclusi i danni:**

- alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- da incendio o da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati.

**Per i danni a cose, questa estensione di garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10%** (procento) **sull'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.**

#### **R) R.C. postuma dell'installatore (legge n. 46 del 5 marzo 1990)**

A parziale deroga dell'art. 5.6 - **Esclusioni - lettera n) danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori** - l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge quando svolge le attività previste dalla legge n.46 del 5 marzo 1990, nella sua qualità d'installatore, manutentore o riparatore di impianti anche se da lui non installati, purché in regola con quanto previsto dall'art. 2 della predetta legge, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti all'interno di fabbricati.

##### **Sono esclusi i danni:**

- agli impianti, apparecchiature e/o cose installate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso;
- da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque **entro un anno** dall'intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

**Per i danni a cose, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto del 10%** (procento) **sull'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.**

#### **S) R.C. postuma (escluse le attività indicate dalle Leggi n. 46/90 e n. 122/92)**

A parziale deroga dell'art. **5.6 - Esclusioni - lettera n) danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori** - l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, che si verificassero dopo l'effettuazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione.

##### **Sono esclusi i danni:**

- alle cose installate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati;
- da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;
- da mancato uso o disponibilità;
- i danni derivanti dalle attività previste dalle leggi n. 46/90 e n. 122/92.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque **entro un anno** dall'esecuzione dei lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

**Per i danni a cose, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto del 10% (procento) sull'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.**

#### **U) Franchigia su tutte le garanzie previste dal Settore F) di Responsabilità Civile verso Terzi.**

L'assicurazione di cui al presente settore F) **Responsabilità Civile verso Terzi** è prestata, limitatamente ai danni a cose, con applicazione di una **franchigia di € 1.000,00 per sinistro.**

Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non sarà dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a **€ 1.000,00.**

#### **V) Malattie Professionali**

A parziale deroga dell'art. **5.6 - Esclusioni - lettera c) la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali** riconosciute dall'INAIL, escluse in ogni caso l'asbetosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente garanzia è prestata nel limite del **25% (procento) del massimale R.C.O. per sinistro indicato nella scheda di polizza:**

- a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

##### **La garanzia non vale:**

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

**Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

La Società presta il servizio di assistenza in collaborazione con:



Gli Assicurati possono ottenere l'intervento della Centrale Operativa telefonando al numero:

**dall'Italia**  
**800-015711**

**dall'estero**  
**0039 - 02-26609609**

**per la protezione della Vostra attività 24 ore su 24**

Per richiedere l'assistenza è necessario comunicare:

- il numero di polizza;
- cognome e nome e ragione sociale dell'Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, fax ecc.);
- prestazione richiesta;
- l'ubicazione presso la quale si richiede l'intervento;

#### **Art. 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all'attività indicata in polizza, ovvero:

- 1) invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, un'otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nei locali dell'attività assicurata che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso i locali dell'Assicurato, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **sino ad un importo massimo di € 175,00 per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento**;
- 2) invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso i locali dell'attività assicurata dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **sino ad un importo massimo di € 175,00 per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento**;
- 3) invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nei locali dell'attività assicurata; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso dei medesimi. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso i locali dell'assicurato, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **sino ad un importo massimo di € 175,00 per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento**;
- 4) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti 1), 2), 3) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;
- 5) servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto alle stesse;

- 6) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nei locali dell'attività assicurata, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nei locali dell'assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **sino ad un importo massimo di € 225,00 per evento**;
- 7) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell'attività assicurata, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. **La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento** dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 6.2 - Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro**

La Società garantisce, altresì, le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell'attività assicurata durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell'attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell'azienda, ovvero:

- 1) **reperimento ed invio di un'ambulanza** a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
- 2) **trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione** ovunque nel mondo (costi a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza.  
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo, sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno), se necessario con accompagnatore medico, previo accordo con l'Assicurato.  
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l'Assicurato.  
Le prestazioni sopraindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l'attivazione da parte di quest'ultima.

#### **Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni**

**Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:**

- a) **disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;**
- b) **guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;**
- c) **movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) **sinistri cagionati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;**
- e) **sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;**
- f) **sinistri riguardanti: supermercati con superficie superiore a 200 metri quadrati, cinematografi, pubblici uffici e similari, alberghi, nonché attività di gestione di parcheggi;**
- g) **per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;**

**sono inoltre esclusi:**

- h) **i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti 1), 2), e 3) dell'art. 6.1. Oggetto dell'assicurazione -**



In relazione alla normativa introdotta dal **D. Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164**, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:



**D.A.S.** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - di seguito denominata DAS con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 - Tel. 045/8372632/658 - Fax 045/8351023.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

### Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

**La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia:**

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia, in caso di condanna penale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

**Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:**

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di **€ 1.000,00**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite di **€ 10.000,00**.

L'importo della cauzione sarà anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali saranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

**La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza nonché l'IVA sulle parcelle dei professionisti.**

## □ AMBITO DELLE PRESTAZIONI

### Art. 7.2 - Difesa Penale - Opzione A

**Con riferimento all'art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa, dichiarata in polizza, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell'art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.**

### Persone assicurate

la garanzia opera per:

- liberi professionisti e ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di persone: soci, dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.

### Art. 7.3 - Difesa Penale e Civile - Opzione B

Con riferimento all'art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 7.6 - **Esclusioni e delimitazioni** -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a **€ 200,00**:
  - contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
  - le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove è svolta l'attività;
  - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto dall'art. 7.4 - **Estensione Territoriale**;

- d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 C.C.**

**Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla stessa, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta, ad esibirne copia.**

#### Persone assicurate

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lettere a) b) e d) operano anche per:

- liberi professionisti e le ditte individuali: dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente

## □ CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

### Z) PENALE DOLOSO

La garanzia è estesa alla tutela delle persone assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché sia pronunciata nei loro confronti sentenza di proscioglimento o assoluzione, fermo restando l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa soltanto dopo la sentenza di proscioglimento o assoluzione. Si intendono sempre esclusi i casi di estinzione del reato.

### Y) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (in estensione all'opzione B)

- 1) A parziale deroga dell'art. 7.6 - **Esclusioni e delimitazioni** - la garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture/prestazioni di beni/servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nel territorio Italiano.
- 2) La garanzia è altresì prestata per il recupero dei crediti di cui sopra che non siano in contestazione, che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

### W) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI PER IL SOLO INTERVENTO STRAGIUDIZIALE (in estensione all'opzione B)

A parziale deroga dell'art 7.6 - **Esclusioni e delimitazioni** - la garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera **con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo**. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Per le vertenze di cui ai precedenti punti Y) e W) non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla **lettera c) dell'Opzione B**).

## **X) OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

A parziale deroga dell'art. 7.6 - **Esclusioni e delimitazioni** - la garanzia è estesa alla tutela dei diritti dell'Assicurato nel caso debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00=

## **□ DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 7.4 - Estensione territoriale**

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi, salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura un'estensione territoriale più ampia.

### **Art. 7.5 - Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia assicurativa**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

- La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento - fatto nei quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell'Assicurato/Contraente.

### **Art. 7.6 - Esclusioni e delimitazioni**

La garanzia non comprende:

- a. i danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;
- b. le vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui - salvo quanto previsto alle condizioni particolari Y) e W);
- c. le controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc.);
- d. le controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove è svolta l'attività, indicati in polizza;
- e. le operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- f. l'acquisto di beni mobili registrati;
- g. gli eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, imbarcazioni e aerei;
- h. le controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto o cessione di Azienda;
- i. le controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di leggi in tali materie e per quanto previsto alla condizione particolare X);
- j. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale.

## ☐ **NORME IN CASO DI SINISTRO**

(Non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale)

### **Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);

l'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.;

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all'Agenzia o alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'Art. 1914 C.C.

### **Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzi, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

### **Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

### **Art. 8.4 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 8.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 8.5 «Valore delle cose assicurate e determinazione del danno»;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicati, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### Art. 8.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato o Rischio Locativo** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.
- b) **per il Contenuto: macchinario - attrezzatura e arredamento, escluse le merci** come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.

Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

- c) **per le Merci** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- d) **per le Lastre**, l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
- e) **per i Guasti Macchine:**

- in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
- in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico;

in caso di danno a:

- trasformatori ed alternatori, relativamente agli avvolgimenti e ai pacchi lamellari;
- nastri trasportatori non metallici;
- tappeti di trascinamento dei tessuti nelle macchine da stampa in quadro e continue;

la liquidazione sarà effettuata applicando il deprezzamento per vetustà e stato di conservazione e uso.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento sarà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

**Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 8.6.- Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale.**

### Art. 8.6 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale

**Se, al momento del sinistro, la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risultasse inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto, escluse le Merci, inferiore al valore a nuovo, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.**

Tuttavia, se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di **oltre il 10%** (procento) le somme assicurate, **elevato al 15%** (procento) se trattasi di polizza soggetta ad adeguamento automatico, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Se tale limite risultasse superato, la regola proporzionale sarà applicata per la sola eccedenza. Non sarà ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

### Art. 8.7 - Esagerazione dolosa del danno

**L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte di indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.**

### Art. 8.8 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di

ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 8.9 - Raccolte e collezioni**

Qualora la raccolta o collezione sia danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

#### **Art. 8.10 - Recupero delle cose rubate - (valida solo per il Settore Furto)**

Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Società.

#### **Art. 8.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 8.12 - Pagamento dell'indennizzo**

**Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

**Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni di cui agli artt. 1.6 lett. a) - 2.5 lett. d) - 3.2 lett. a) - 4.3 lett. a) - dolo dell'Assicurato o del Contraente.**

**Se l'Assicurato è un'Impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:**

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

#### **Art. 8.13 - Limite massimo di indennizzo**

**Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata per singola partita di polizza maggiorata dell'indennizzo di cui all'art 4.2 - Aumento dell'indennizzo.**

#### **Art. 8.14 - Anticipo indennizzi (valido per il solo settore incendio)**

La Società anticipa un importo **pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 500.000,00** in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purché:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro;
- il presumibile indennizzo non sia inferiore a **€ 50.000,00**;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

**L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

#### **Art. 8.15 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del C.C., nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato/Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

## ☐ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 8.16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
  - a. esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
  - b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole;
- 2) agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
  - a. denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
  - b. dare avviso alla Società non appena ne ha avuto notizia, se per l'infortunio è iniziato un procedimento penale;
  - c. dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Il Contraente o l'Assicurato devono, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

### Art. 8.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.

### Art. 8.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art. 8.19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

### Art. 8.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento (valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati)

Qualora l'assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda operante la condizione speciale 6), del settore F) Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 C.C., a condizione che la stessa superi il 10% (procento) e per la sola parte eccedente; tale percentuale si intende elevata al 15% (procento) se trattasi di polizza soggetta ad adeguamento automatico.

## ☐ **NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE**

### **Art. 8.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legale**

L'Assicurato deve denunciare tempestivamente il sinistro a DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 8.22 Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa - I sinistri denunciati oltre un anno dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società, che avvertiranno l'Assicurato di questo suo diritto.

### **Art.8.22 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### **Art. 8.23 - Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legale -

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali saranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata di un titolo sarà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

### **Art. 8.24 - Disaccordo sulla gestione del sinistro**

In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

### **Art. 8.25 - Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva pertinenza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.03 N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 N. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Uffici italiani Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

### 6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### 9. TITOLARE E RESPONSABILE/ DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la società stessa, con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94. Responsabile è il Direttore Generale pro tempore domiciliato in Milano, Viale Abruzzi n. 94.





## Aviva Italia S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

[www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it)

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

## Aviva Assicurazioni S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

[www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it)

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204

Aviva Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Capitale Sociale Euro 5.000.009,04 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284960 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 284218 Codice Fiscale e Partita IVA 09269910155 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.